COMUNE DI ROVIGO

SETTORE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA ED EUROPROGETTAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI, RISORSE UMANE, PRIVACY, AFFARI GENERALI, ELETTORALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO, UFFICIO ACQUISTI E GARE

UNITA' AMMINISTRATIVA RISORSE UMANE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Plechero Marco

DETERMINAZIONE N. 2274 DEL 26/06/2024

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE - ANNO 2024

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29/07/2019, esecutiva, è stata approvata la macrostruttura dell'Ente e le linee generali per un nuovo processo riorganizzativo, con l'approvazione del nuovo organigramma;
- con la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2021, esecutiva, è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente;
- con Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 al dirigente dott. Marco Plechero è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore Programmazione Strategica ed Europrogettazione, Sistemi Informativi, Risorse Umane, Privacy, Affari Generali, Elettorale, Archivio e Protocollo, Ufficio Acquisti e Gare per un periodo di di tre anni, decorrenti dal 15/11/2022 ed è stato stabilito l'ordine di sostituzione dei Dirigenti in caso di assenza o impedimento, ai sensi dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del vigente Regolamento delle funzioni dirigenziali;

Visto:

- il CCNL 17/12/2020, in particolare l'articolo 54, commi 4, 5 e 6, e l'articolo 56;
- il CCDI di area dirigenziale 30/12/2021, in particolare gli articoli 12, 13 e 14;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 29/12/2023, avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2024/2026, relativa nota di aggiornamento al dup 2024/2026, bilancio di previsione esercizio 2024/2026 e relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2024, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 - Assegnazione dotazioni finanziarie";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 01/02/2024, esecutiva, di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 19/12/2019 avente ad oggetto "Nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance/risultato dei dirigenti";

- il Regolamento di Contabilità armonizzata, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27/01/2017, esecutiva;
- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- l'ipotesi del CCNL dirigenti dell'Area Funzioni Locali triennio 2019-2021 sottoscritta in data 11/12/2023 dall'Aran e dai sindacata rappresentativi;

Viste le Determinazioni dirigenziali n. 1537 del 10/05/2023 e n. 4185 del 14/12/2023, rispettivamente di costituzione e di ricognizione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2023;

Dato atto che, allo stato attuale, non risultano variate le condizioni che hanno determinato la costituzione del Fondo per quanto riguarda i criteri per la distribuzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato;

Dato atto che i citati criteri sono stati recepiti nella sessione negoziale anno 2021 conclusasi con il CCDI di area dirigenziale sottoscritto il 30/12/2021, concernente il periodo temporale 01/01/2021 - 31/12/2023;

Dato atto che in data 17/12/2020 è stato sottoscritto definitivamente il nuovo CCNL relativo al personale dirigenziale dell'Area delle Funzioni locali per il triennio 2016-2018 che prevede, dall'anno successivo alla sua sottoscrizione, che la costituzione del Fondo avvenga sulla base della disciplina contenuta nel medesimo contratto, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

- articolo 54 (Trattamento economico fisso)
- articolo 56 (Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato);
- articolo 57 (Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato).

Dato atto che, ai sensi degli articoli 54 e 56, la retribuzione di posizione e le risorse del Fondo dei dirigenti vengono incrementate come di seguito specificato:

Riferimento al CCNL	Descrizione
Articolo 54, comma 4	Incremento dell'importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 01/01/2018, con decorrenza dalla medesima data di **€. 409,50**
Articolo 56, commi 1 e 2	Incremento dell' **1,53%** del monte salari 2015 (dirigenti) a decorrere dal 01/01/2018; detto incremento finanzia l'aumento di €. 409,50, di cui all'articolo 54, comma 4, e per la parte che eventualmente residua, la retribuzione di risultato

Preso atto che, secondo le nuove disposizioni del comma 1 dell'articolo 57, dall'anno successivo a quello della sottoscrizione del contratto nazionale 2016/2018, avvenuta in data 17/12/2020, gli Enti dovranno costituire annualmente il Fondo da destinare alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, osservando i limiti finanziari stabiliti dalla vigente normativa e dal CCNL 17/12/2020 in tema di salario accessorio, e che le risorse che compongono il nuovo Fondo sono (comma 2):

a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all'articolo 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;

b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'articolo 43 della Legge n. 449/1997, di cui all'articolo 24, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001;
c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni (in analogia con l'articolo 67, comma 2, lettera c) e comma 3, lettera d) del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018);
d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'articolo 60 (onnicomprensività del trattamento economico);
e) risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.

Dato atto che, in data 30/12/2021, è stato sottoscritto il CCDI relativo al personale dirigenziale dell'Area delle Funzioni locali per il triennio 2021-2023;

Vista la consistenza del Fondo per il personale con qualifica dirigenziale per l'anno 2021, pari ad **€. 318.979,96**, che costituisce l'unico importo annuale di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 57, nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del CCNL 17/12/2020;

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 4185 del 14/12/2023, con la quale è stata effettuata la ricognizione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti anno 2023 secondo le regole contenute nell'articolo 26 del CCNL dell'Area II del 23/12/1999 e s.m.i.;

Adeguamento del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019

Premesso quanto sopra, la costituzione del Fondo per l'anno 2024 avviene sulla base dell'ulteriore previsione normativa introdotta dall'articolo 33, comma 2, del D. L. 30/04/2019, n. 34 - convertito, con modificazioni, in Legge 28/06/2019, n. 58 - il quale introduce riflessi importanti sul limite del trattamento accessorio. La disposizione in parola prevede, infatti, che "*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25/05/2017, n. 75, è adeguato, in aumento o diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018*". Il successivo Decreto interministeriale attuativo, emanato in data 17/03/2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro dell'Interno, recante "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni*", nel richiamare la suddetta disposizione dispone, tra l'altro, che "*...in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018*", e fissa al 20/04/2020 il termine di decorrenza per l'applicazione della nuova normativa.

A tale riguardo, la successiva Circolare interministeriale del 08/06/2020 precisa che "*...il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato art. 33 del D. L. n. 34/2019*".

La Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con Deliberazione n. 95/2020 del 30/07/2020, chiarisce la *ratio* della norma, statuendo che "*...Il Legislatore, al fine di superare la rigidità del vincolo sancito dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, per la determinazione del trattamento accessorio del personale dipendente, il cui tetto era costituito da quello definito nel 2016, ha inteso adeguare detto istituto in maniera flessibile al valore medio pro-capite del fondo e consentire, così, una quantificazione dello stesso in ragione di una spesa che resterà invariata per quanto attiene al valore medio fissato al 31/12/2018*".

Dall'esame delle norme si evince che oggetto di adeguamento è il limite definito dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, mentre la relativa operazione di adeguamento, che potrà essere solo '*in positivo*' in caso di incremento della dotazione organica, dovrà avvenire mediante un calcolo specifico che porti all'individuazione del c. d. '*valore medio pro-capite*' quale base di calcolo per la definizione del limite al trattamento accessorio del personale dipendente di qualifica dirigenziale. Il predetto valore risulterà dal rapporto tra Fondo 2018 ed il numero dei dipendenti di qualifica dirigenziale in servizio al 31/12/2018.

Con riferimento alla quantificazione del valore medio *pro-capite* 2018, la Ragioneria Generale dello Stato individua il valore medio *pro-capite* 2018 nel "*...rapporto tra le seguenti due grandezze:*
1. Fondo per la contrattazione integrativa 2018, come certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'articolo 40-bis, primo comma, del D. Lgs. n. 165/2001, e come trasmesso ai fini della compilazione della Tabella 15 "Fondi per la contrattazione integrativa" del Conto Annuale 2018, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto (es. risorse non utilizzate fondi anni precedenti, etc.);
2. personale in servizio al 31/12/2018, destinatario del Fondo di cui al punto precedente (andrà quindi, a titolo esemplificativo, compreso il personale a tempo determinato, il personale con rapporto di lavoro part-time, il personale comandato presso l'amministrazione che accede al Fondo, ed escluso il personale comandato esternamente all'amministrazione che non vi accede, etc.)".

Sulla base delle indicazioni applicative fornite dalla RGS, si è proceduto innanzitutto a calcolare il valore medio *pro-capite* dell'anno 2018 - da calcolarsi un'unica volta, in quanto la norma non prevede modifiche rispetto a tale misura - al fine di procedere poi all'eventuale adeguamento del limite del trattamento accessorio, come previsto dalla normativa più recente. Per il calcolo del valore medio *pro-capite* 2018, il Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno 2018, come certificato dai Revisori dei Conti ai sensi dell'articolo 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e come trasmesso nella Tabella 15 del Conto annuale 2018, va considerato al netto delle voci che non rilevano ai fini della verifica del limite ex articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017. Pertanto si è individuato l'importo complessivo soggetto a decurtazioni ex articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, inserendo nel computo esclusivamente le voci del Fondo 2018 rilevanti ai fini del limite, quale risultato della somma del Fondo 2018 al netto delle componenti escluse, pari a **€. 311.128,41** come da Determinazione dirigenziale n. 909 del 19/04/2018. Una volta definito l'importo del Fondo 2018, si è provveduto alla ricognizione del personale dipendente di qualifica dirigenziale in servizio al 31/12/2018. Nel computo sono comprese le posizioni dei sei dirigenti in servizio presso l'Ente, non essendo presenti dirigenti a tempo determinato. Ad esito del suddetto calcolo, il numero dei dirigenti in servizio presso l'Ente al 31/12/2018 era pari a **6**.

Il rapporto tra il valore del Fondo 2018, come sopra individuato, e il numero dei dirigenti in servizio al 31/12/2018, come sopra individuati, definisce il valore medio *pro-capite* dell'anno 2018, pari a **€. 51.854,74** (€. 311.128,41 / 6 dirigenti al 31/12/2018).

Una volta definito il valore medio pro-capite anno 2018, si è passati alla fase successiva, cioè al calcolo dell'adeguamento del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017. A tale riguardo, si premette che la Ragioneria Generale dello Stato, nella nota sopra citata, ribadisce che

"*l'art. 33 del D. L. n. 34/2019 risulta finalizzato ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato*" - come del resto confermato dal successivo Decreto interministeriale attuativo "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*" - ed afferma come "*… vada preso in considerazione ai fini dell'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del limite, unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale a tempo determinato e avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa*".

Per le finalità di cui all'articolo 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019, la Ragioneria Generale dello Stato suggerisce di adottare il metodo della "*effettiva presenza in servizio"*, rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa, prendendo in considerazione esclusivamente il personale dipendente di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo il personale dipendente di qualifica dirigenziale con contratto a tempo determinato, nonché le assunzioni a tempo indeterminato di personale dipendente di qualifica dirigenziale in precedenza in servizio a tempo determinato. Si è quindi proceduto alla quantificazione previsionale delle unità di personale dipendente di qualifica dirigenziale in servizio al 31/12/2024 sulla scorta dell'attuale dotazione organica e della programmazione di cui al Piano Triennale di Fabbisogni del Personale ed alle sue successive modifiche ed integrazioni, e tenendo conto delle assunzioni e delle cessazioni dei dirigenti.

L'operazione è stata compiuta sulla base del *metodo dei cedolini stipendiali* emessi ad oggi e con previsione di emissione fino al 31/12/2024. Considerando il numero dei dirigenti nel suo complesso, la somma di tutti i cedolini stipendiali, divisa per 12, restituisce il numero dei dirigenti a tempo indeterminato presenti al 31/12/2024, come riportato dettagliatamente nel prospetto che segue:

DIRIGENTI AL 31/12/2024

NUMERO CEDOLINI IN PREVISIONE DI EMISSIONE AL 31/12/2024	n. cedolini	% part-time	valore
matricola n. 10163	12	100	12
matricola n. 11145	12	100	12
matricola n. 10872	12	100	12
matricola n. 11095	12	100	12
matricola n. 11034	12	100	12
matricola n. 11104	12	100	12
matricola n. 11148	12	100	12

TOTALE CEDOLINI (che va diviso per 12) 84,00

NUMERO DIRIGENTI AL 31/12/2024 **7,00**

Su questo punto si osserva che, pur essendo variato il personale dirigenziale attualmente in servizio rispetto alla data del 31/12/2018, in quanto è stata assunta un nuova figura dirigenziale a far data dal 15/11/2022, come si evince dal prospetto, il calcolo operato sulla base delle istruzioni contenute nel parere Ragioneria Generale dello Stato restituisce il valore di **7,00**, che è **superiore** rispetto al numero di dirigenti in servizio al 31/12/2018 (**6**). Ne consegue che il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 **deve essere adeguato in aumento,** come stabilito dal Decreto interministeriale del 17/03/2020, per cui la nuova disposizione esplica effetti sulla quantificazione/costituzione del Fondo in oggetto per l'anno 2024.

Considerando il valore medio *pro-capite* dell'anno 2018, pari a **€. 51.854,74**, ed il numero di dirigenti in servizio (7), l'importo del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2024 è di **€. 370.834,70** (dato dall'importo del fondo 2021 - €. 318.979,96 - sommato all'incremento dovuto al valore medio pro capite - €. 51.854,74), per cui, mantenendo la percentuale afferente il fondo anno 2023 per quanto riguarda suddivisione della retribuzione di posizione e di risultato, si ha quanto di seguito riportato:

Fondo dirigenti 2024					
Media posizione	€. 41.068,95				
Media risultato	€. 10.785,78				
Valore medio pro-capite	€. 51.854,74				
Dirigenti	7		%		
Totale	€. 370.834,70	di cui	79,20 %	**Posizione**	**€. 293.701,08**
			20,80 %	**Risultato**	**€. 77.133,63**
				Totale	**€. 370.834,70**

Ritenuto quindi di operare la costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2024 negli importi che seguono e come riportato nell'**Allegato A** alla presente:

Riferimento al CCNL	Descrizione	Valore
Articolo 57, comma 2, lettera a)	Unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all'articolo 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno e comprensivo dell'importo di **€. 7.851,55** a seguito del dettato degli articoli 54, comma 4, e 56, commi 1 e 2, del CCNL 17/12/2020	**€. 318.979,96** (€. 311.128,41 + €. 7.851,55)
Articolo 57, comma 2, lettera b)	Risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'articolo 43 della Legge n. 449/1997 e quelle di cui all'articolo 24, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001	€. 0,00
Articolo 57, comma 2, lettera c)	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal	€ 0,00

	servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità	
Articolo 57, comma 2, lettera c) (una tantum)	Ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	€. 0,00
Articolo 57, comma 2, lettera d)	Somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'articolo 60 (onnicomprensività del trattamento economico)	€. 0,00
Articolo 57, comma 2, lettera e)	Risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili	€. 0,00
Adeguamento del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019	**Adeguato in aumento,** come stabilito dal Decreto interministeriale del 17/03/2020, per cui la nuova disposizione esplica effetti sulla quantificazione/costituzione del Fondo in oggetto per l'anno 2024.	€. 51.854,74
	Totale	**€. 370.834,70**

Ricordato che:

- ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del CCNL del 17/12/2020, i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione sono fissati rispettivamente in €. 11.942,67 ed €. 45.512,37;
- le risorse del Fondo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato e che al risultato è destinato non meno del 15% delle risorse complessive e quindi almeno €. 55.625,20;
- eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che nel 2023 non è stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementeranno le risorse destinate a retribuzione di risultato nel corrente anno; da ciò ne consegue che l'importo di **€. 1.079,82** afferente risorse anno 2023 non integralmente utilizzate viene destinato a retribuzione di risultato per l'anno 2024, come di seguito indicato:

Articolo 57, comma 3 (una tantum)	**Risorse anno 2023 non integralmente utilizzate** - già impegnate con Determinazione dirigenziale n. 1537 del 10/05/2023 - destinate a retribuzione di risultato 2024 - impegno n. 200985/2023	**€. 1.079,82**

- nel caso in cui l'integrale destinazione delle risorse dell'anno 2023 non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementeranno una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo (2024).

Dato atto che:

- è variato il personale dirigenziale attualmente in servizio rispetto alla data del 31/12/ 2018;
- con Determinazione dirigenziale di ricognizione del Fondo sono impegnate in via definitiva le obbligazioni relative al trattamento premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili;
- il Fondo in parola viene determinato dall'Ente con proprio atto, in conformità alle disposizioni di legge e della contrattazione nazionale;
- il Fondo ha natura di spesa vincolata e le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento hanno natura di entrate vincolate al finanziamento dello stesso;
- la copertura finanziaria degli importi iscritti nel Fondo è così assicurata:
 a) per **€. 293.701,08** al Capitolo 030110 - articolo 1140, conto finanziario U.1.01.01.01.004 del Bilancio 2024 - importo relativo alla retribuzione di posizione dei dirigenti;
 b) per **€. 77.133,62**, pagabili nel 2025, al Capitolo 030110 - articolo 1140, conto finanziario U.1.01.01.01.004 del Bilancio pluriennale 2024-2026 con riferimento all'anno 2025, finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) relativo ad entrata 2024 - importo relativo alla retribuzione di risultato dei dirigenti;
 c) per **€. 1.079,82**, già impegnate con Determinazione dirigenziale n. 1537 del 10/05/2023, pagabili nel 2025, al Capitolo 030110 - articolo 1140, conto finanziario U.1.01.01.01.004 del Bilancio pluriennale 2024-2026 con riferimento all'anno 2025, finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) relativo ad entrata 2024 - importo residuo che incrementa una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo (2024);

Verificato che tale costituzione del Fondo è compatibile con il rispetto dell'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, per il quale "a decorrere dal 01/01/2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/01, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016", considerato l'adeguamento del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019, come sopra illustrato;

Visti:
- l'articolo 40 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, che dispone: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Collegio dei Revisori dei conti, dal Collegio sindacale, dagli Uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti...";
- la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 15/04/2016, relativa alla rilevazione del Conto annuale 2015, che ha evidenziato che la Circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 25/2015, recante "Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3 sexies, D. Lgs. n. 165 del 2001)", raccomanda una certificazione della costituzione del Fondo autonoma rispetto alla certificazione del contratto integrativo e ne chiede la relativa data all'interno della rilevazione;
- le successive circolari relative alla rilevazione del Conto annuale, che hanno confermato la richiesta;

Richiamato il paragrafo 5.2) del principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 che prevede "Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale determinazione di costituzione del Fondo, vista

la certificazione dei Revisori, le risorse destinate al finanziamento del Fondo risultano definitivamente vincolate";

Richiamata la certificazione sul presente atto rilasciata dal Collegio dei Revisori dei Conti - come da verbale - **Allegato B** - quale parte integrante e sostanziale del presente atto - così come richiesto dalla circolare della Ragioneria dello Stato nel conto annuale 2015 n. 13/2016 e successive, e nel parere della Corte dei Conti Sezione Veneto n. 263/2016 con riferimento ai nuovi principi contabili di competenza finanziaria potenziata applicati alla costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa ed ai CCDI;

Visti:

- il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 40, come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009;
- la Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e, in particolare, l'articolo 1, commi 557 e 557 ter;
- l'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 25/05/2017, n. 75, che prevede che l'ammontare complessivo del trattamento accessorio non sia superiore a quello dell'anno 2016;
- l'adeguamento del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;
2 - di determinare il Fondo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per il personale con qualifica dirigenziale per l'anno 2024, come da prospetto che segue e come riportato nell'**Allegato A** alla presente, parte integrante e sostanziale del presente atto:

Riferimento al CCNL	Descrizione	Valore
Articolo 57, comma 2, lettera a)	Unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all'articolo 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno e comprensivo dell'importo di **€. 7.851,55** a seguito del dettato degli articoli 54, comma 4, e 56, commi 1 e 2, del CCNL 17/12/2020	**€. 318.979,96** (€. 311.128,41 + €. 7.851,55)
Articolo 57, comma 2, lettera b)	Risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'articolo 43 della Legge n. 449/1997 e quelle di cui all'articolo 24, comma 3, del D. Lgs. n.	€. 0,00

	165/2001	
Articolo 57, comma 2, lettera c)	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità	€. 0,00
Articolo 57, comma 2, lettera c) (una tantum)	Ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	€. 0,00
Articolo 57, comma 2, lettera d)	Somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'articolo 60 (onnicomprensività del trattamento economico)	€. 0,00
Articolo 57, comma 2, lettera e)	Risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili	€. 0,00
Adeguamento del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019	**Adeguato in aumento,** come stabilito dal Decreto interministeriale del 17/03/2020, per cui la nuova disposizione esplica effetti sulla quantificazione/costituzione del Fondo in oggetto per l'anno 2024.	€. 51.854,74
	Totale	**€. 370.834,70**

3 - di dare atto che l'importo totale del Fondo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente rispetta l'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, considerato l'adeguamento del limite di cui allo stesso articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019, e le norme vigenti in materia di contenimento della spesa di personale;
4 - di dare atto che alla spesa complessiva di **€. 371.914,52** - comprensiva dell'importo di **€. 7.851,55** a seguito degli incrementi economici dovuti agli articolo 54, comma 4, e 56, commi 1 e 2, del CCNL 17/12/2020 e dell'importo di **€. 1.079,82** relativo alle risorse anno 2023 non integralmente utilizzate - già impegnate con Determinazione dirigenziale n. 1537 del 10/05/2023 - destinate a retribuzione di risultato 2024 - viene fatto fronte con le risorse di cui al Capitolo 030110 - articolo 1140, conto finanziario U.1.01.01.01.004 "Liquidazione di posizione e di risultato ai dirigenti" del Bilancio pluriennale 2024/2026, come di seguito specificato:

a) per **€. 293.701,08** al Capitolo 030110 - articolo 1140, conto finanziario U.1.01.01.01.004 del Bilancio 2024 - importo relativo alla retribuzione di posizione dei dirigenti;

b) per **€. 77.133,62**, pagabili nel 2025, al Capitolo 030110 - articolo 1140, conto finanziario U.1.01.01.01.004 del Bilancio pluriennale 2024-2026 con riferimento all'anno 2024, finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) relativo ad entrata 2024 - importo relativo alla retribuzione di risultato dei dirigenti;
c) per **€. 1.079,82**, già impegnate con Determinazione dirigenziale n. 1537 del 10/05/2023 **- impegno n. 200985/2023**, pagabili nel 2025, al Capitolo 030110 - articolo 1140, conto finanziario U.1.01.01.01.004 del Bilancio pluriennale 2024-2026 con riferimento all'anno 2025, finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) relativo ad entrata 2024 - importo residuo che incrementa una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo (2024);

5 - di allegare la certificazione rilasciata dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale - **Allegato B** - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come richiesto dalla circolare della Ragioneria dello Stato nel conto annuale 2015 n. 13/2016 e successive, e nel parere della Sezione Veneto della Corte dei Conti n. 263/2016 con riferimento ai nuovi principi contabili di competenza finanziaria potenziata applicati alla costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa ed ai CCDI;
6 - di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;
7 - di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;
8 - di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013), nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Marco Plechero

Documento sottoscritto con firma digitale